



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Livorno (di seguito denominata “Direzione Provinciale”), con sede in Livorno, via Lampredi, 71 – c.f. 06363391001, legalmente rappresentata dalla dottoressa Paola Amodio, in qualità di Direttrice Provinciale;

GUARDIA DI FINANZA – Comando Provinciale Livorno (di seguito denominata “Comando Provinciale”), con sede in Livorno, Piazza delle Fiamme Gialle, 2 – c.f. 80017930480, legalmente rappresentata dal Colonnello Cesare Antuofermo, in qualità di Comandante Provinciale;

Comune di Livorno (di seguito denominato “Comune”), con sede in Livorno, Piazza del Municipio, 1- c.f. 00104330493, legalmente rappresentato da Alessandro Parlanti, in qualità di Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa e da Annalisa Maritan, in qualità di Dirigente del Settore Polizia Locale;

da qui in avanti, congiuntamente **“le Parti”**:

VISTI

- l'art. 3 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate che, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali, per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi;
- l'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) nonché l'art. 2, comma 10, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che prevedono – al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo agli stessi una quota incentivante delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi;
- l'art. 34, comma 1, del decreto legge 26 Ottobre 2019, n. 124, che ha incrementato la quota di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali al 100% fino al 2021, modificando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'art. 4, comma 8-bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha esteso agli anni 2018 e 2019 la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;
- l'art. 34, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha esteso agli anni 2020 e 2021 la quota del 100% di compartecipazione dei Comuni al gettito derivante dall'accertamento dei tributi statali;
- l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che stabilisce la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, che disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008, che delinea le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle

informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi statali ed i criteri di ripartizione della quota spettante in caso di segnalazione dello stesso soggetto da parte di più Comuni;

- l'art. 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che – ai commi 11, 16 e 17 – stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni nell'ambito della loro partecipazione all'accertamento dei tributi statali;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, che individua i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2011, che fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2012, con il relativo allegato tecnico, che ha ulteriormente dettagliato le modalità operative e telematiche di comunicazione tra Enti locali e centrali coinvolti nel processo di partecipazione;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2013, che disciplina le modalità per il recupero delle somme corrisposte ai Comuni in via provvisoria e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento Europeo");
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "Codice");

- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2021, che ha dettagliato le modalità operative e telematiche di consultazione delle banche dati catastali;
- il Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (“ANCI”) e Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (“IFEL”), sottoscritto nel mese di ottobre del 2022, che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l’eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione dei Comuni all’attività di recupero dell’evasione dei tributi statali;
- il Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana, Guardia di Finanza Comando Regionale Toscana e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (“ANCI”), sottoscritto il 14 dicembre 2022.

PREMESSO CHE

Le Parti:

- intendono perseguire finalità comuni di contrasto all’evasione e conseguente recupero delle somme sottratte ad imposizione nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini, attraverso la gestione unitaria e non settoriale dei processi lavorativi, il dialogo e lo scambio dei dati;
- si impegnano, con la sottoscrizione del presente protocollo, a realizzare attività e strumenti utili alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali nonché al suo efficientamento e miglioramento qualitativo, in termini di proficuità delle relative segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
- a tali fini garantiscono, rispettivamente, il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale, del Comando Provinciale e del Comune

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Obiettivi

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e dei relativi poteri istituzionali, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in premessa citati, si impegnano a sviluppare ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale e a promuovere la conoscenza, il corretto utilizzo e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'eventuale implementazione delle modalità, degli strumenti e delle soluzioni, atti a favorire lo sviluppo qualitativo della partecipazione del Comune al recupero dell'evasione dei tributi erariali.
2. In particolare, le Parti ritengono che gli obiettivi di cui al punto 1 possano essere perseguiti mediante:
 - a) lo studio delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, finalizzato ad aumentare la qualità delle azioni che il Comune può concretamente realizzare nell'individuazione di comportamenti evasivi ed elusivi, rese disponibili in forma anonima e aggregata e con modalità tali da garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e il tracciamento, e nelle banche dati comunali, al fine di consentire al Comune lo sviluppo di processi di analisi del rischio utili ad individuare comportamenti evasivi ed elusivi di tributi erariali e locali entro i limiti delle finalità istituzionali perseguite e nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni ai sensi del Regolamento Europeo e del Codice di tributi statali e locali;
 - b) lo sviluppo di best practices a livello locale nello svolgimento delle attività di partecipazione all'accertamento, anche ai fini della loro implementazione e generalizzazione presso altre realtà locali;
 - c) la trasmissione delle segnalazioni esclusivamente in via telematica tramite S.I.A.T.E.L. per la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, ovvero per mail PEC del Comando Provinciale LI0500000p@pec.gdf.it per la Guardia di Finanza, con l'eventuale successivo invio di documentazione cartacea qualora ritenuta necessaria da parte dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente al controllo. Le informazioni fornite dal Comune devono essere strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendo per tali solo quelle che riguardano posizioni soggettive per le quali sono stati rilevati evidenti fenomeni evasivi e/o elusivi, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche;
 - d) l'individuazione di referenti, per ciascuna istituzione coinvolta, al fine di

superare i formalismi, comprendere sino in fondo le caratteristiche dei patrimoni informativi delle rispettive istituzioni, efficientare la fase dell'analisi di rischio mediante l'incrocio delle informazioni a disposizione, snellire le fasi istruttorie di approfondimento delle posizioni a rischio individuate ed attribuire il giusto "peso", in termini qualitativi, alle segnalazioni da trasmettere, confrontarsi sullo stato di lavorazione delle segnalazioni al fine di migliorarne, progressivamente, la qualità. Per la Direzione Provinciale di Livorno viene individuato come referente per il coordinamento ai fini del presente protocollo, il Responsabile di Governo e Analisi;

- e) l'individuazione di eventuali ulteriori ambiti di intervento significativi tanto per la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate che per il Comune, ad integrazione o modifica di quelli previsti dal provvedimento del 3 dicembre 2007;
- f) il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni inviate alla Direzione Provinciale e al Comando Provinciale.

Art. 2 – Collaborazione finalizzata all'accertamento

1. La Direzione Provinciale ed il Comando Provinciale garantiscono, rispettivamente, il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e del Comando Provinciale, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi assegnati;
2. Il Comune sottoscrittore si impegna a definire un programma locale di recupero dell'evasione sui tributi statali in stretta collaborazione con la competente Direzione Provinciale e con il competente Comando Provinciale della Guardia di Finanza per l'attività di accertamento;
3. Il Comune e la Direzione Provinciale si impegnano a programmare periodici incontri operativi che saranno svolti presso la sede della Direzione Provinciale dell'Agenzia, durante i quali verrà effettuato il monitoraggio degli esiti delle segnalazioni inviate e verranno approfondite le buone pratiche e le criticità connesse sia alla predisposizione delle citate segnalazioni da parte del Comune sia alle successive fasi di lavorazione da parte della Direzione Provinciale;
4. Le Parti, di comune accordo, individuano le fattispecie verso le quali ritengono opportuno indirizzare l'attività (a mero titolo esemplificativo, alcuni ambiti vengono individuati nell'**Allegato n.1** del Protocollo d'intesa tra Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Toscana, Guardia di Finanza Comando Regionale Toscana e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ("ANCI"),

sottoscritto il 14 Dicembre 2022), nonché le tempistiche e le modalità operative che si reputano più adeguate al fine di ottenere i migliori risultati nel contrasto all'evasione fiscale, secondo criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

5. Nell'ipotesi in cui i dati, le informazioni e le notizie rilevanti ai fini delle segnalazioni siano detenuti da soggetti terzi, quali Aziende Municipalizzate e Concessionari dei servizi comunali, il Comune provvederà alla loro acquisizione per il tramite della struttura competente in materia.

Art. 3 – Collaborazione amministrativa

1. Per il monitoraggio di cui all'art. 1, punto 2, lett. b) del presente protocollo, le Parti si impegnano a programmare incontri operativi periodici, cui parteciperà il personale del Comune, del Comando Provinciale e della Direzione Provinciale, durante i quali sarà instaurata una condivisione di studi, analisi e buone pratiche, finalizzata all'incremento della qualità della partecipazione del Comune all'attività di accertamento, e verranno approfondite/analizzate le criticità connesse alla predisposizione delle segnalazioni da parte del Comune ed alle successive fasi di lavorazione da parte del Comando Provinciale e della Direzione Provinciale.

Art. 4 – Tutela della privacy

1. Le Parti firmatarie assumono tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
 - regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018 e da successive integrazioni o modifiche.

Art. 5 – Durata del Protocollo d'intesa

1. Il presente protocollo ha durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo alla scadenza, d'intesa tra le Parti previa verifica dei risultati ed aggiornamento degli obiettivi.

Art. 6 – Profili finanziari

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né del Comune di Livorno.

Livorno, _____

SOGGETTI FIRMATARI	FIRMA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Livorno La Direttrice Provinciale Paola AMODIO	
GUARDIA DI FINANZA Comando Provinciale di Livorno Il Comandante Provinciale Cesare ANTUOFERMO	
COMUNE DI LIVORNO Il Dirigente del Settore Entrate e Revisione della Spesa Alessandro PARLANTI	
COMUNE DI LIVORNO Il Dirigente del Settore Polizia Locale Annalisa MARITAN	

ALLEGATO TECNICO

Premessa

Gli ambiti di intervento, attualmente previsti dalla normativa in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi, sono costituiti da:

- commercio e professioni;
- urbanistica e territorio;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
- residenze fittizie all'estero;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.

Gli ambiti di intervento sono macroaree individuate al fine di coniugare le opportunità operative dei Comuni e le esigenze informative dell'Amministrazione finanziaria.

All'interno dei cinque ambiti di intervento sono state individuate le tipologie di segnalazioni qualificate che possono essere inoltrate dai Comuni.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia, n. 78785 del 29/05/2012, disciplina dettagliatamente quelle di competenza dell'Agenzia delle Entrate e quelle di competenza della Guardia di Finanza.

Tra queste, si individuano come prioritarie, ai fini del presente protocollo di intesa, a titolo esemplificativo, le seguenti:

1. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Commercio e Professioni"

- *Svolgimento attività senza partita IVA (di competenza della Guardia di Finanza)*

La tipologia di segnalazione in esame riguarda le ipotesi di attività di impresa, arti o professioni svolte con carattere di abitualità, ma senza partita IVA.

Fonti di innesco dell'attività istruttoria del Comune, che consentono di individuare tali soggetti, sono anzitutto i verbali della Polizia Municipale (o di altri funzionari comunali addetti) redatti nell'ambito dei normali controlli, per verificare:

- l'utilizzo di insegne di esercizio dietro pagamento (Canone Unico Patrimoniale);
- l'esercizio del commercio ambulante dietro rilascio di autorizzazione comunale;

- l'utilizzo di spazio pubblico dietro pagamento del Canone Unico Patrimoniale;

Il confronto degli elementi identificativi delle ditte interessate da irregolarità amministrative con i dati di SIATEL permette di riscontrare la titolarità o meno di partita IVA e di avere sufficienti elementi per effettuare una segnalazione nel caso in cui il soggetto non risulti titolare di partita IVA.

Esempi:

I controlli effettuati dalla Polizia Municipale possono consentire di individuare:

- attività di parrucchiere, senza la prescritta autorizzazione comunale utilizzando anche un'insegna abusiva;
 - operazioni di trasloco svolte da ditte senza alcuna autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico;
 - attività di bed and breakfast che, superando i limiti imposti dalla normativa (numero stanze, residenza effettiva del proprietario, presenza di soggetti estranei a servizio) configura una attività di impresa.
- ***Soggetti che svolgono attività economiche diverse da quella dichiarata (di competenza dell'Agenzia delle Entrate)***

La tipologia di segnalazione in esame attiene agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni che nella dichiarazione fiscale hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata *in loco* (ad. es. dalla Polizia Municipale). In tale ipotesi occorre che gli elementi reperiti dal Comune siano precisi e significativi.

Prendendo come esempio il fenomeno delle vacanze in agriturismo, estremamente diffuso in Toscana, non è raro riscontrare la presenza di strutture che si presentano come agriturismi (a volte anche senza possedere i requisiti necessari), ma che di fatto svolgono attività di *bed & breakfast*, ristorazione, centri benessere, *resort* o attività similari.

La fattispecie può riguardare sia imprese che dichiarano di svolgere esclusivamente l'attività agricola, sia imprese che dichiarano di esercitare l'attività agrituristica, ma che di fatto svolgono attività differenti. Risulta quindi fondamentale effettuare un controllo presso il luogo dove viene svolta l'attività, al fine di rilevare quale sia l'attività effettivamente esercitata e le relative modalità di esercizio.

Fonti d'innescio dell'istruttoria del Comune sono ordinariamente i verbali della Polizia Municipale, redatti nell'ambito dei normali controlli. Inoltre, potranno essere prese in considerazione eventuali comunicazioni, richieste e dichiarazioni che i soggetti che esercitano un'attività devono inoltrare al Comune (ad esempio per la somministrazione di alimenti e bevande). Tali informazioni, unitamente a quelle

rilevate su siti *internet* dove le strutture vengono pubblicizzate, nonché ai dati presenti nel sistema dell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole, gestito da ARTEA (organo della Regione Toscana preposto al censimento di tutti i soggetti che svolgono attività nel settore agricolo), possono essere utilmente incrociate con i dati di SIATEL, per individuare possibili profili di rischio.

- ***Enti non commerciali con attività lucrative***
 - o ***enti iscritti a registri gestiti da enti pubblici quali, ad esempio, Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni sportive dilettantistiche ecc. (di competenza dell'Agenzia delle Entrate)***
 - o ***soggetti non rientranti tra quelli iscritti a registri gestiti da enti pubblici (di competenza della Guardia di Finanza);***

In via generale agli Enti non commerciali non è precluso lo svolgimento di attività commerciale, purché questa sia esercitata in via secondaria rispetto all'attività istituzionale.

Le segnalazioni in esame, sia per gli enti iscritti a registri gestiti da enti pubblici, che per i soggetti non rientranti tra quelli iscritti a registri gestiti da enti pubblici, possono riguardare diverse fattispecie.

Una prima fattispecie, più rilevante, riguarda gli Enti che, pur qualificandosi come "non commerciali", in realtà svolgono attività prettamente commerciale e perseguono prevalentemente uno scopo di lucro. Una segnalazione qualificata in tal senso, pertanto, non può che mirare a fornire elementi volti a dimostrare tale prevalenza.

Altra possibile ipotesi, invece, riguarda gli Enti non commerciali che sottraggono a tassazione i ricavi delle attività commerciali non prevalenti, qualificandoli come proventi derivanti dall'attività istituzionale, omettendone la dichiarazione o comunque dichiarandoli per un ammontare inferiore rispetto alla reale consistenza.

Esempi

A titolo meramente esemplificativo, si può ipotizzare il caso di un'associazione sportiva dilettantistica che, a prescindere dalle finalità istituzionali che ha adottato per statuto, svolga prevalentemente una vera e propria attività di commercio (ad esempio di articoli sportivi) rivolta alla generalità dei consumatori; oppure, che pur svolgendo tale attività di commercio in via non prevalente, non dichiari i relativi ricavi.

Altro esempio può riguardare il caso di associazioni culturali, ricreative, di formazione, ecc. che, pur essendo affiliate ad Associazioni di promozione sociale (APS) riconosciute dal Ministero dell'Interno, esercitano vere e proprie attività commerciali (ristoranti, pizzerie, birrerie, pub, ecc..) i cui proventi non vengono dichiarati ai fini fiscali. Tali soggetti fruiscono abusivamente della disposizione

agevolativa prevista dal comma 5 dell'art. 148 del TUIR, alterando tra l'altro il regime della libera concorrenza. Spesso si riscontra che in queste organizzazioni la natura associativa è meramente formale, in quanto la tessera di "associato" viene rilasciata a chiunque entri nel locale per fruire di pasti, bevande, eccetera, senza che vi sia un reale vincolo associativo tra il fruitore/cliente e l'associazione o il circolo. Una fonte di innesco per l'istruttoria in esame può essere la denuncia di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande che deve essere presentata al Comune, o i verbali della Polizia Municipale redatti nell'ambito dei normali controlli.

2. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Urbanistica e Territorio"

- *Segnalazioni relative a professionisti o imprenditori che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio;*
 - o *professionisti (di competenza dell'Agenzia delle Entrate)*
 - o *imprenditori (di competenza della Guardia di Finanza)*

La tipologia di segnalazioni in esame attiene all'individuazione di soggetti che hanno partecipato a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

L'attività istruttoria, propedeutica ad una segnalazione qualificata proficua, presuppone un approfondito esame del verbale di constatazione dell'abuso edilizio, ricercando eventuali constatazioni da parte dei verbalizzanti circa l'individuazione del professionista (che ad esempio è stato identificato sulla base della documentazione rinvenuta o perché presente sul luogo) e/o dell'impresa esecutrice dei lavori.

Ad esempio, con particolare riguardo alla posizione fiscale di un **professionista**:

- controllare in SIATEL che il professionista individuato sia titolare di partita IVA;
- controllare in SIATEL i compensi professionali ed il reddito di lavoro autonomo dichiarato dal professionista;

È utile, inoltre, effettuare il seguente approfondimento istruttorio:

- elaborare i dati in possesso del Comune per l'individuazione di eventuali altri adempimenti amministrativi richiesti nel settore dell'edilizia che il professionista abbia curato per altri soggetti;
- sulla base dei tariffari stimare i compensi professionali attribuibili al professionista per le attività da esso svolte e documentate dagli atti di cui il Comune è in possesso;

- stimare l'attendibilità dei compensi professionali dichiarati rispetto a quelli desumibili dalle attività svolte per conto dei propri clienti e rilevate dal Comune.

3. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare"

- *Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati (di competenza della Guardia di Finanza)*
- *Accertamento per omessa dichiarazione TARI*
 - o *segnalazioni riguardanti la possibile locazione in nero (di competenza della Guardia di Finanza)*

Le segnalazioni in esame, entrambe di competenza della Guardia di Finanza, sono finalizzate a contrastare il fenomeno degli affitti in nero.

Il primo tipo di segnalazione riguarda i casi in cui il Comune rilevi unità immobiliari che risultino abitate da soggetti diversi dal proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento, come ad esempio l'usufrutto) in assenza di contratti di locazione registrati. Tali segnalazioni riguardano le persone fisiche, con riferimento sia alle imposte dirette (omessa dichiarazione dei canoni di locazione), sia all'imposta di registro (omessa registrazione del contratto di locazione¹ e conseguente omesso versamento della relativa imposta). Un proficuo percorso può essere attivato in occasione delle richieste di iscrizione nei registri dell'anagrafe comunale.

La seconda tipologia si distingue dalla prima per la diversa fonte di informazione; in questo caso la segnalazione deriva da atti di accertamento posti in essere dal Comune nello svolgimento della propria attività di contrasto all'evasione dei tributi locali sui rifiuti. La segnalazione è desumibile dall'incrocio tra gli accertamenti TARI su occupanti non proprietari e l'assenza della registrazione del contratto di locazione.

¹ Tutti i contratti di locazione e di affitto beni immobili con durata superiore a 30 giorni complessivi nell'anno devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula

4. Segnalazioni nell'ambito di intervento "Residenze Fiscali all'estero"

- *Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/20082 (di competenza dell'Agenzia delle Entrate)*
- *Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008 (di competenza dell'Agenzia delle Entrate)*
- *Domiciliato ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice civile a seguito di vigilanza oltre il triennio (di competenza della Guardia di Finanza)*

Tali fattispecie riguardano le segnalazioni relative a persone fisiche formalmente iscritte all'AIRE, ma che di fatto hanno mantenuto in Italia il domicilio.

In particolare, le prime due sopra citate tipologie di segnalazioni sono correlate ad un preciso obbligo di legge imposto ai Comuni, tenuti a svolgere attività di controllo sulla effettività dei trasferimenti all'estero, entro i sei mesi successivi all'iscrizione all'AIRE, per verificare e confermare che il soggetto non risulti più effettivamente presente sul territorio nazionale e, nel triennio successivo, per vigilare che il soggetto abbia effettivamente mantenuto all'estero la residenza.

La terza fattispecie riguarda il caso di individuazione di soggetti iscritti AIRE, ma effettivamente ancora residenti in Italia, qualora gli elementi di prova siano rilevati successivamente al triennio di iscrizione all'AIRE.

Le segnalazioni nell'ambito delle "residenze fittizie all'estero" dovranno fondarsi su una serie di elementi di prova dell'effettiva residenza fiscale in Italia della persona fisica. Ad esempio:

- disponibilità di un'abitazione permanente;
- presenza di utenze intestate al contribuente;
- disponibilità di veicoli, nonché presenza di sanzioni per violazioni del codice della strada;
- richiesta di permesso per parcheggio residenti, oppure per la circolazione;
- presenza nel nucleo familiare di minori che frequentano scuole in Italia;
- esistenza di redditi percepiti in Italia;
- titolarità di cariche sociali;
- iscrizione a biblioteche comunali, circoli, associazioni ecc.
- richieste presso i vari sportelli comunali per pratiche di interesse (richieste licenze edilizie, autorizzazioni commercio ecc.).

² "i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale"

Le strutture comunali interessate da questa attività di indagine sono diverse: Ufficio Anagrafe, Polizia Municipale, servizi comunali vari come Istruzione, Cultura ecc., che potrebbero essere in possesso di elementi relativi all'effettiva presenza del contribuente sul territorio.

Ogni qualvolta venisse appurato, nell'ambito dello svolgimento di questa attività da parte del Comune, che il contribuente ha mantenuto in Italia i propri legami familiari o il "centro" dei propri interessi patrimoniali e sociali, ciò è sufficiente a realizzare un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano, ossia a dimostrare l'effettiva residenza fiscale del soggetto in Italia.

Esempio 1: L'ufficio comunale preposto al controllo sull'effettiva emigrazione del contribuente X ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza del soggetto e del nucleo familiare, constatando che il nucleo familiare era stabilmente residente nel Comune. Dall'istruttoria intrapresa risultavano verbali della Polizia Municipale per violazioni del codice della strada e per lavori edili non autorizzati, inoltre era intestata al soggetto la tassa rifiuti e rilevata la presenza in riunioni condominiali. Emergeva inoltre la disponibilità in capo al soggetto di una serie di immobili da cui riscuoteva canoni di locazione senza aver registrato i relativi contratti.

Infine, sono state effettuate interrogazioni per verificare la situazione reddituale dichiarata dal soggetto, che, per le annualità in esame, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

Pertanto, il Comune, avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio, ha inoltrato la segnalazione qualificata.

Esempio 2: L'ufficio comunale preposto, nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica dell'effettivo trasferimento di persone fisiche all'estero, ha selezionato soggetti iscritti all'AIRE che risultano intestatari di permessi annuali per la sosta degli autoveicoli negli spazi riservati ai residenti.

Individuato un soggetto che, pur risultando formalmente emigrato all'estero, era titolare di tale tipologia di permesso, l'ufficio ha eseguito un sopralluogo presso l'ultima abitazione provvedendo ad assumere informazioni circa l'effettivo luogo di residenza. Contrariamente a quanto risultante in Anagrafe (nucleo familiare disgiunto), il soggetto conviveva stabilmente con la compagna e i figli in un immobile di sua proprietà. Sono stati individuati numerosi veicoli intestati al soggetto sottoposti a revisione in date successive al trasferimento all'estero.

Inoltre, le interrogazioni effettuate su SIATEL sulle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta precedenti al trasferimento all'estero, hanno evidenziato redditi medio-alti.

Pertanto, il Comune, avendo riscontrato elementi indicativi di un trasferimento all'estero fittizio, ha inoltrato la segnalazione qualificata.

